

Al Signor Sindaco
Comune di Riccione

Il sottoscritto
nato aprovincia diil
residente inprovincia di
ViaCAP
Tel.in qualità di
della Ditta
con sede legale in
avente: partita I.V.A.
Codice Fiscale
già in possesso dell’Autorizzazione Amministrativa n.°del
valida per l’attività
o della comunicazione delper l’apertura di
esercizio commercio al dettaglio di vicinato – settore alimentare – e dell’Autorizzazione
Sanitaria n° del rilasciate per i locali siti in
Riccione in Vian°
con riferimento alla possibilità di consentire il consumo immediato sul posto di cui agli artt.
3 e 4 della legge n. 248/2006 con le modalità previste dalla deliberazione di C.C. n. 42 del
01/07/2008.

Sotto la propria responsabilità

COMUNICA

di dare inizio al consumo sul posto previsto dagli artt. 3 e 4 della legge n. 248/2006 dei
generi alimentari di propria produzione. A tal fine

DICHIARA

- 1) che il locale è stato adeguato ai requisiti igienico-sanitari previsti dall’A.U.S.L.
- 2) di essere a conoscenza che:
 - a) il consumo deve avvenire esclusivamente all’interno degli spazi destinati all’attività di vendita che deve conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari;

b) è escluso:

- l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati al chiuso o all'aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione (sale da pranzo, giardini o de hors);
- l'uso di tavoli ;
- la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;
- qualsiasi forma di servizio assistito da parte del titolare dell'esercizio di vicinato o da parte del personale dipendente;
- qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, frullate ecc.);
- l'esposizione e/o la consegna all'utenza di un "menu" delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- la messa a disposizione da parte dell'esercente, sui piani di appoggio, di alimenti allo stato sfuso o confezionato (olio, aceto, sale, pane ecc.);
- la raccolta di ordinativi da parte dell'esercente presso i piani di appoggio;

c) è consentito:

- l'utilizzo di mensole predisposte lungo le pareti del locale, con seggiole e sgabelli di dimensioni congrue rispetto all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, congruità che deve ritenersi tale quando la superficie occupata da detti arredi non supera di un quarto la superficie di vendita dell'esercizio di vicinato;
- il ritiro, da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita degli alimenti pronti per il consumo immediato, inseriti in contenitore a perdere idoneo alla vendita da asporto;
- la fornitura di posate, tovagliolo e bicchiere a perdere;
- la fornitura di bevande in confezione originale sigillata;
- il pagamento del corrispettivo solo al momento dell'acquisto e prima della consumazione sul posto;

3) di essere consapevole che il consumo sul posto esercitato in difformità alle sopra indicate prescrizioni configura la somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata e come tale passibile delle sanzioni previste dall'art. 19 della legge regionale 26/07/2003 n. 14.

Riccione,

In fede

Firma

N.B.: Qualora l'istanza non venga sottoscritta in presenza della persona incaricata al ritiro dovrà essere allegata copia fotostatica (avanti e dietro) di documento di identità in corso di validità.